



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 816
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 9 novembre 2017

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria (pomeridiana)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 9 novembre 2017

Plenaria**823^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute riformulazioni agli emendamenti 1.0.17 (testo 2), 7.28 (testo 2), 8.0.9 (testo 2), 13.3 (testo 2) e 16.10 (testo 2), pubblicate in allegato.

Dichiara poi inammissibili gli emendamenti 1.0.1, 1.0.12, 1.0.13, 3.2, 4.1, 4.0.8, 5.1, 6.1, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 8.1, 8.0.18, 8.0.19, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.10, 11.0.11, 11.0.12, 11.0.13, 11.0.14, 11.0.15, 11.0.16, 11.0.17, 11.0.18, 11.0.19, 12.2, 16.0.2, 19.0.44, 19.0.46, 19.0.53, 19.0.107, 19.0.118, in quanto, pur essendo il contenuto del provvedimento in esame riferito a molte differenti materie caratterizzate tutte dall'urgenza, ha ritenuto che talune proposte che intervengono in maniera articolata su parti fondamentali dell'ordinamento, come ad esempio la modifica dei codici, debbano trovare più corretta collocazione in provvedimenti esaminati dalle Commissioni competenti nel merito. Sono stati poi dichiarati inammissibili emendamenti che intervengono in

delicati meccanismi di funzionamento di alcune istituzioni essenziali all'ordinamento.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 5.0.5, mentre la senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) ritira l'emendamento 8.0.9 e sottoscrive e ritira la proposta 19.0.95.

Successivamente, il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati sette ulteriori emendamenti da parte del relatore, che è invitato ad illustrare.

Il relatore LAI (*PD*) illustra gli emendamenti 7.0.2000, 7.0.2001, 11.2000, 15.0.2000, 18.0.2000, 19.0.2000 e 19.0.2001, pubblicati in allegato, sottolineando che da tali proposte ne manca una riguardante un tema delicato, relativo alla certificazione antimafia dei contributi agricoli. A tale riguardo, si riserva pertanto di formalizzare un emendamento ove si venisse a configurare un consenso tra i vari Gruppi parlamentari.

Avuto riguardo, quindi, alla fissazione del termine per subemendare tali ultimi emendamenti, il PRESIDENTE propone la giornata di domani, venerdì 10 novembre, alle ore 17,00.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita il relatore e il Vice ministro a esprimere il parere sugli emendamenti, precedentemente accantonati, rinviando la votazione dei restanti emendamenti ad una fase successiva.

Il relatore LAI (*PD*), dà preliminarmente conto del *modus operandi* utilizzato per il giudizio sugli emendamenti di iniziativa parlamentare: sono stati valutati positivamente, ferma restando la necessità di alcune riformulazioni, le proposte relative alla dilazione del termine di pagamento delle rate debitorie agli agenti della riscossione, alla ridefinizione dello «spesometro», alla semplificazione fiscale per le aziende, alla regolamentazione dei soggetti della riscossione. Sugli altri emendamenti esprime parere contrario.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) chiede un chiarimento al relatore riguardante la regolazione della riscossione, al quale risponde il RELATORE, confermando che tale disciplina concerne solo taluni soggetti.

Il vice ministro MORANDO conferma l'impostazione del relatore al quale conforma il proprio parere. Propone poi di accantonare anche l'emendamento 1.2, non segnalato in precedenza, rispetto al quale sono in corso verifiche riguardanti gli oneri. Propone, poi, di spostare la trattazione degli emendamenti concernenti il personale delle agenzie fiscali,

presentati all'articolo 1 e all'articolo 19 del provvedimento, al quale emendamenti del medesimo tenore sono riferiti.

Conviene la Commissione su entrambe le proposte.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 1.2.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, precedentemente accantonati.

L'emendamento 1.1, stante il parere contrario sia del RELATORE che del rappresentante del GOVERNO, messo in votazione, viene respinto dalla Commissione.

In relazione all'emendamento 1.3, il RELATORE propone una riformulazione in un testo 2 (pubblicata in allegato) che il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accoglie.

Il vice ministro MORANDO si dichiara favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 1.3 (testo 2), è approvato. Conseguentemente, risultano preclusi gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 1.24.

La Commissione respinge poi, con unica votazione gli emendamenti 1.34 e 1.35, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento a sua firma 1.119 e sottoscrive l'emendamento 1.36.

Con un'unica votazione, vengono approvati gli emendamenti, di identico tenore, 1.36 (con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.60 e 1.024), 1.37 e 1.38, sui quali converge il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO.

L'emendamento 1.50, messo in votazione con il parere contrario del relatore e del Governo, è respinto.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 1.51.

Gli emendamenti 1.53 e 1.54, stanti i pareri contrari del RELATORE e del GOVERNO, con distinte votazioni, non sono accolti dalla Commissione.

Posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 1.55, 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59, su cui converge parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, sono approvati.

A seguito del parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 1.62, posto in votazione, è respinto.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO propongono di mantenere accantonati per un approfondimento gli emendamenti 1.63, 1.65, 1.66, 1.68 ed 1.69, di identico tenore.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 1.73, a seguito di conforme invito da parte del relatore.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO preannunciano che, tramite riformulazione degli emendamenti aggiuntivi 1.0.18 e 1.0.33, si sarà in grado di affrontare la problematica posta dagli emendamenti 1.74, 1.75, 1.78, ed 1.80. Gli emendamenti in questione rimangono pertanto accantonati in attesa di tale nuova formulazione.

Su conforme indicazione del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.81 (testo 2) è mantenuto accantonato per ulteriore approfondimento della tematica.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli identici emendamenti 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111 e 1.112. Separatamente posto ai voti è respinto altresì l'emendamento 1.116.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) ritira l'emendamento 1.118.

Messo in votazione ed acquisito il parere contrario sia del RELATORE che del GOVERNO, l'emendamento 1.0.2 è respinto.

Su invito del RELATORE e del GOVERNO, il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 1.0.8 e 1.0.9.

Il vice ministro MORANDO invita il presentatore a riproporre il tema nella legge di bilancio, dove si affronta l'incentivazione strutturale all'occupazione giovanile.

La Commissione, quindi, approva, a seguito di votazione e con i pareri favorevoli del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 1.0.10.

La Commissione respinge, a seguito di votazione e acquisiti i pareri contrari del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 1.0.11.

Previo parere favorevole sia del RELATORE che del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 1.0.16, al quale aggiungono la propria firma i senatori ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), Silvana Andreina COMAROLI (*LN-Aut*) e Elisa BULGARELLI (*M5S*).

I presentatori ritirano quindi gli emendamenti 5.0.57 e 5.0.58 di omologo tenore.

Il relatore LAI (*PD*) chiede di mantenere accantonato l'emendamento 1.0.17 (testo 2).

Il RELATORE illustra una proposta di riformulazione degli emendamenti 1.0.18 e 1.0.33 (pubblicati in allegato).

I senatori VICARI (*AP-CpE-NCD*) e SANTINI (*PD*) accettano la riformulazione.

Gli emendamenti 1.0.18 (testo 2) e 1.0.33 (testo 2), posti ai voti sono approvati. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80 e 1.0.30.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira quindi l'emendamento 1.0.25, in quanto il relativo contenuto è già presente nella legge di bilancio in discussione.

Il vice ministro MORANDO chiede una breve sospensione dei lavori, al fine di predisporre la documentazione necessaria all'esame dei successivi articoli.

Il PRESIDENTE dispone pertanto una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 17,20.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti, precedentemente accantonati, relativi all'articolo 3.

La Commissione, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, respinge l'emendamento 3.3 e, con unica votazione, le identiche proposte 3.7, 3.8 e 3.9.

Il senatore SANTINI ritira l'emendamento 3.18.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 3.19.

Su proposta del RELATORE, permangono accantonate le proposte 3.20 e 3.21.

Con il conforme contrario parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, vengono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.22, 3.24 e 3.27.

Su invito del RELATORE, il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 3.23, mentre il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira la propria proposta 3.29.

Con il parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, è poi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.0.1.

Su proposta del RELATORE, rimangono accantonati, per ulteriore approfondimento, gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

È invece posto ai voti e respinto l'emendamento 3.0.7.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti, precedentemente accantonati, all'articolo 4.

La Commissione pone ai voti e – con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO – respinge l'emendamento 4.2.

Il RELATORE, sul tema dell'estensione degli incentivi agli investimenti pubblicitari, segnala che sono in corso approfondimenti e propone di far convergere le sottoscrizioni su un unico testo, che potrebbe essere rappresentato dall'emendamento 4.9, già accantonato.

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*), VICARI (*AP-CpE-NCD*) e BELLOT (*Misto-Fare!*) e i senatori MANDELLI (*FI-PdL XVII*) e LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritirano quindi le proposte 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.10 e sottoscrivono, con il consenso del proponente, l'emendamento 4.9, che permane accantonato.

Permane altresì accantonato, su indicazione del RELATORE, l'emendamento 4.11.

Viene posto ai voti l'emendamento 4.12, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, e respinto.

Analogamente è respinta la proposta 4.0.4, cui previamente appone la propria sottoscrizione il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), su invito dal RELATORE, ritira l'emendamento 4.0.6, dal momento che i relativi contenuti sono affrontati nel disegno di legge di bilancio.

Il senatore SANTINI (*PD*), su invito conforme del RELATORE, sottoscrive e ritira l'emendamento 4.0.7.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, precedentemente accantonati.

Con distinte votazioni e previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6.

Il RELATORE invita a mantenere accantonato l'emendamento 5.0.2, in attesa di una sua collocazione quale aggiuntivo all'articolo 19, ritenendo sistematicamente preferibile tale diversa posizione.

L'emendamento 5.0.3, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e risulta respinto.

Il senatore SANTINI (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 5.0.4, mentre il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive e ritira i successivi 5.0.5 e 5.0.8.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.0.9, è posto ai voti e risulta respinto.

Su proposta del RELATORE, permangono accantonati gli emendamenti 5.0.11, 5.0.13 e 5.0.14.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 5.0.17 e dei successivi identici, esprimendo, in caso contrario, parere contrario.

Il senatore SANTINI (*PD*) sottoscrive e ritira, quindi, la proposta 5.0.18, mentre il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) ritira l'emendamento 5.0.19.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.17, che è respinto dalla Commissione.

Su indicazione del RELATORE, permangono accantonati per ulteriori approfondimenti gli emendamenti 5.0.20, 5.0.22, 5.0.23, 5.0.24 e 5.0.26.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 5.0.25, esprimendo, in caso contrario, parere contrario.

Il senatore SANTINI (*PD*) sottoscrive e ritira, quindi, la proposta 5.0.25.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.0.28, è posto ai voti e risulta respinto.

Su indicazione del RELATORE, permangono accantonati per ulteriori approfondimenti gli emendamenti 5.0.29, 5.0.31, 5.0.34, 5.0.35 e 5.0.37. Viene altresì accantonato l'emendamento 5.0.30.

Il RELATORE esprime un parere favorevole sull'emendamento 5.0.36, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il senatore SANTINI (*PD*) accetta la riformulazione della proposta.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sulla riformulazione.

L'emendamento 5.0.36 (testo 2), pubblicato in allegato, viene quindi posto ai voti ed approvato.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 5.0.41.

Il PRESIDENTE osserva che, in assenza dei proponenti, l'emendamento deve essere dichiarato decaduto.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 5.0.41 e lo ritira.

Su indicazione del RELATORE, permane accantonato l'emendamento 5.0.46.

Il RELATORE invita poi al ritiro degli emendamenti 5.0.47, 5.0.48, 5.0.49, 5.0.50 e 5.0.52, che sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti. A tal fine le proposte 5.0.50 e 5.0.52 sono sottoscritte dal senatore SANTINI (*PD*).

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.54.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

L'emendamento 5.0.54, posto ai voti, è approvato.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 5.0.56.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 5.0.61, che posto ai voti risulta approvato.

Su indicazione del RELATORE, permangono accantonati gli emendamenti 5.0.62 e 5.0.65.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti l'emendamento 5.0.67 e risulta respinto.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, precedentemente accantonati.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sull'emendamento 6.2 che, posto ai voti, risulta approvato.

Previo conforme parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 6.4 e 6.5.

Su indicazione del RELATORE, permangono accantonate le proposte 6.7, 6.8, 6.9 e 6.11.

Il RELATORE comunica che sono terminate le verifiche necessarie ad individuare una riformulazione adeguata dell'emendamento 1.2, che offra una soluzione alle istanze di modifica della procedura di definizione agevolata, fatte proprie da alcuni emendamenti parlamentari. Illustra, quindi, la riformulazione in parola.

Il senatore SANTINI (PD) dichiara di accettare la proposta di riformulazione.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole.

La proposta 1.2 (testo 2), pubblicata in allegato, è posta ai voti e risulta approvata. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21 e 1.22.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.2 (testo 2)

SANTINI

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *nel comma 1, dopo le parole: «novembre 2017», inserire le seguenti: «e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:*

«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dello stesso Decreto;

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 10 gennaio al 30 settembre 2017.

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica, pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito *internet* entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.

6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4, si applicano, a decorrere dal 10 agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;

b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 1, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 2:

a) l'agente della riscossione comunica al debitore:

1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);

b) il debitore è tenuto a pagare:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), n. 1. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del Presente decreto.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), nn. 1 e 2, e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versa-

menti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della Predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto.»;

d) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell'articolo 6 del Decreto.

10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter, come modificate dalla legge di conversione del presente decreto, si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge.

10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021.

10-sexies. All'articolo 6, comma 12 del Decreto, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020".

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 92,2 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 24,3 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede, quanto a 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 99,2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1, e, quanto a 24,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

1.3 (testo 2)

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, le parole: «sono fissati al 30 novembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 7 dicembre 2017».

1.0.17 (testo 2)

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rateazione delle somme dovute a seguito, dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia dell'Entrate)

1. Relativamente alle rateizzazioni dei pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle Entrate, di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 680, all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al pagamento delle somme dovute, senza corrispondere le sanzioni, effettuando un versamento integrale entro il 31 maggio 2018. Le somme complessivamente dovute possono essere versate, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di quattro rate nel 2018, e di due rate nel 2019.

2. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve manifestare all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di avvalersene entro il 31 gennaio 2018.

3. Entro il 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rateizzazione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e marzo.

4. Il mancato pagamento ovvero l'insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione agevolata e l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di comunicazione di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata».

1.0.18 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016 n. 225:

è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento

riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di approvazione del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis.».

1.0.33 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016 n. 225:

è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle ope-

razioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di approvazione del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-*bis*».

Art. 5.

5.0.36 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. All'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è apportata la seguente modificazione:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'impor-

tatore è di 45 giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di 15 giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2"».

Art. 7.

7.28 (testo 2)

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Al fine di assicurare e perseguire la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni relative alla rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e delle altre attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato ad inquadrare giuridicamente il personale non dirigenziale assegnato allo stesso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nell'area terza dei ruoli del Ministero di cui al CCNL Comparto Ministeri attualmente vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

7.0.2000

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per l'attuazione del servizio civile universale)

1. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni connesse all'attuazione del servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, la dotazione organica del personale non dirigenziale, in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, fissata in 90 unità dal DPCM 11 luglio 2003, è rideterminata in 100 unità.

2. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 trovano copertura nella disponibilità del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230».

7.0.2001

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 184, dopo il comma 5-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

- a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;
- b) il munizionamento utilizzato;
- c) la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.

5-*bis*.2. Il registro di cui al precedente comma 5-*bis*.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

5-*bis*.3. Entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del DM 22 ottobre 2009".

b) all'articolo 241-*bis*, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

4-*ter*. Il comandante del poligono predispose semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

4-*quater*. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al precedente comma 4-*ter* alla Regione in cui

ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio.

4-quinquies. Le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Ad esso il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma *4-bis*. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132. Le forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi protocolli.

4-sexies. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma *5-bis* del presente decreto sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

4-octies. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4-nonies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della difesa, sono determinati annualmente gli oneri, a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativi alle attività di cui agli articoli 184, comma *5-bis.3* e *241-bis*, commi *4-bis* e *4-octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

c) all'articolo 258, dopo il comma *5-ter*, è inserito il seguente:

"*5-quater.* In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi *5-bis.1* e *5-bis.2*, e dall'articolo *241-bis*, commi *4-bis*, *4-ter* e *4-quater*, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a dieci mila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro"».

Art. 8.**8.0.9 (testo 2)**

MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'età di quiescenza dei professori ordinari, a richiesta dell'interessato, è fissata al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del 72 anno di età nei seguenti casi:

a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di dipartimento, di membro del CUN o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria relativa all'assunzione di incarichi politici o, per motivi tecnico-scientifici, sia stato collocato in aspettativa per l'assunzione dell'incarico di Direttore Scientifico di IRCCS pubblico;

b) il professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale».

Art. 11.**11.2000**

IL RELATORE

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In sede di prima applicazione e per gli anni 2017-2018, il limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91».

Art. 13.**13.3 (testo 2)**

SANTINI

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, lettera a), n.1, il secondo terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui è acquisita la partecipazione. La dichiarazione è trasmessa alla società di cui è acquisita la partecipazione nonché alla CONSOB ed è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d). Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere immediatamente trasmessa alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. In funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del presente decreto nonché del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica nel limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali.

1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenute le funzioni dall'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, dal 1 dicembre 2018».

Art. 15.**15.0.2000**

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Emergenza infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po)

1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po è autorizzata una spesa nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Conseguentemente è ridotta la autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota assegnata, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 16.**16.10 (testo 2)**

SILVESTRO

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» sostituire le parole da: «I provvedimenti hanno effetto» fino a: «per la trascrizione» con le seguenti: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salvo, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.».

Art. 18.**18.0.2000**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Debiti Sanitari)

1. Negli anni 2018 e 2019, la regione Sardegna, con delibera del Cipe, previa intesa con il Governo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016, è autorizzata ad utilizzare le risorse generate da economie, riprogrammazione di sanzioni e definanziamenti di interventi, finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della Regione medesima».

Art. 19.**19.0.2000**

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Alla tabella A, allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, dopo la voce "Istituto del nastro azzurro" è aggiunta, in fine, la seguente: "Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC)"».

19.0.2001

IL RELATORE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e regolato dalle disposizioni del presente articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".

2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 introdotto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

